



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 98

**COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA
sul femminicidio, nonché su ogni forma di
violenza di genere**

AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'AUTORITÀ GARANTE
PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO
AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

107^a seduta: martedì 5 aprile 2022

Presidenza della Vice Presidente RIZZOTTI
indi della Presidente VALENTE

I N D I C E

Audizione del Presidente dell’Autorità garante per la protezione dei dati personali

PRESIDENTEPag. 3, 8 | STANZIONE Pag. 4

Convocazione dell’Ufficio di Presidenza allargato ai rappresentanti dei Gruppi

PRESIDENTE Pag. 9 |

Sigle dei Gruppi parlamentari: Forza Italia Berlusconi Presidente-UDC: FIBP-UDC; Fratelli d’Italia: FdI; Italia Viva-P.S.I.: IV-PSI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d’Azione: L-SP-PSd’Az; MoVimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-ITALIA AL CENTRO (IDEA-CAMBIAMO!, EUROPEISTI, NOI DI CENTRO (Noi Campani)): Misto-IaC (I-C-EU-NdC (NC)); Misto-Italexit per l’Italia-Partito Valore Umano: Misto-Ipl-PVU; Misto-Italia dei Valori: Misto-IdV; Misto-Liberi e Uguali-Ecosolidali: Misto-LeU-Eco; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-+Europa – Azione: Misto-+Eu-Az; Misto-PARTITO COMUNISTA: Misto-PC; Misto-Potere al Popolo: Misto-PaP.

Interviene, in videoconferenza, il professor Pasquale Stanzione, presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali, accompagnato dalla dottoressa Federica Resta, dirigente dell'Autorità medesima.

È presente, in videoconferenza, la dottoressa Vittoria Doretti, collaboratrice della Commissione, ai sensi dell'articolo 23 del Regolamento interno.

Presidenza della Vice Presidente RIZZOTTI

I lavori hanno inizio alle ore 13,35.

SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI

PRESIDENTE. Avverto che la pubblicità dei lavori della seduta odierna sarà assicurata attraverso il Resoconto sommario e il Resoconto stenografico, nonché, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del Regolamento interno, attraverso l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso.

Avverto inoltre che l'audito e i commissari avranno la possibilità di chiedere in qualsiasi momento la chiusura della trasmissione audio-video e la segretazione dell'audizione o di parte di essa, qualora ritengano di riferire alla Commissione fatti o circostanze che non debbano essere divulgati.

Preciso che, ai sensi del regolamento interno, sarà la Commissione a decidere su un'eventuale richiesta in tal senso.

Poiché non vi sono obiezioni, così resta stabilito.

PROCEDURE INFORMATIVE

Audizione del Presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca l'audizione del professor Pasquale Stanzione, presidente dell'Autorità garante per la protezione dei dati personali.

L'audizione odierna concerne i temi relativi all'accesso ai dati delle donne che subiscono violenza conservati nelle strutture di primo soccorso, anche al fine di monitorare l'applicazione delle linee nazionali in tema di soccorso e assistenza alle vittime di violenza. Il monitoraggio di questi ac-

cessi potrebbe essere fondamentale per limitare la violenza e prevenire i crimini più gravi come l'uccisione delle donne.

La protezione del dato sanitario rappresenta tuttavia un ostacolo al flusso delle informazioni, sia all'interno degli stessi servizi di assistenza sanitaria, sia rispetto a soggetti istituzionali come i servizi sociali e a soggetti come i centri antiviolenza.

La Commissione riterrebbe pertanto utile conoscere quali siano le possibilità di trattare il dato sanitario a difesa delle donne senza pregiudicare la riservatezza e la sicurezza di queste informazioni.

Do la parola al professor Pasquale Stanzone, che ringrazio per la sua presenza.

STANZIONE. Signora Presidente, saluto lei e tutti i senatori e le senatrici partecipanti.

Innanzitutto ringrazio sentitamente la Commissione per questo invito che sottende una spiccata sensibilità per le implicazioni sulla riservatezza individuale di un fenomeno drammatico e purtroppo in preoccupante ascesa qual è la violenza maschile sulle donne.

La *privacy*, voglio dirlo sin da ora anche in relazione agli spunti offerti nella richiesta di audizione, è fattore centrale nella strategia di tutela delle vittime di violenza, ad essa sinergico e mai ostativo. Basti pensare al ruolo importante che la procedibilità a querela, pur irrevocabile, della violenza sessuale ha svolto sin dalla riforma della disciplina dei delitti contro la libertà sessuale, ravvisandosi in questo regime di procedibilità il presupposto necessario per la garanzia della autodeterminazione anche informativa della donna, pure in ordine alle modalità di tutela. Tutta la disciplina processuale ed extraprocessuale relativa alla posizione della vittima di abusi sessuali è incentrata sulla esigenza di limitare il più possibile lo *strepitus fori* e quindi il rischio di vittimizzazione secondaria suscettibile di derivarne.

In questo senso particolarmente significative sono le previsioni della audizione protetta della vittima, del dibattimento a porte chiuse su istanza della persona offesa e, infine, dell'oscuramento obbligatorio dei provvedimenti giurisdizionali in materia, tutte previsioni, queste, volte a contenere nella misura strettamente indispensabile la circolazione processuale ed extraprocessuale delle informazioni sulla vittima e sul fatto di reato.

Rileva anche, nella stessa prospettiva, il divieto penalmente sanzionato di divulgazione delle generalità o dell'immagine della persona offesa da delitti contro la personalità individuale o di violenza sessuale (articolo 734-*bis* del codice penale). Questa fattispecie di reato è infatti emblematica della esigenza di tutela della dignità della vittima che passa in primo luogo per la protezione della sua riservatezza.

L'intero sistema penale, sostanziale e processuale riconosce dunque l'importanza della *privacy* nella strategia di tutela delle vittime di violenza di genere, secondo un indirizzo che è ormai parte delle politiche di prevenzione e di contrasto della violenza di genere. La necessaria sinergia tra protezione della vittima, anche nella sua componente dignitaria e

quindi nella necessaria riservatezza che merita, e contrasto del femminicidio è, del resto, alla base dell'approccio integrato proposto dalla Convenzione di Istanbul articolata sulle quattro P (*prevention, protection, prosecution co-ordinated policies*).

Riservatezza dei dati personali della vittima non vuol dire peraltro incommunicabilità o segretezza assolute delle informazioni inerenti il fatto di reato, gli abusi subiti e le condizioni della persona offesa; vuol dire più precisamente circolazione delle informazioni nella misura soltanto ed effettivamente necessaria. È il criterio essenziale del *need to know* per finalità predeterminate e legittime.

In questo senso, il quesito da cui muove questa richiesta di audizione, se cioè la *privacy* possa rappresentare un ostacolo alla condivisione di informazioni utili alla presa in carico della vittima, non può che ricevere una risposta recisamente negativa. La *privacy* non è, non deve e non può mai essere un ostacolo alla circolazione, pertinente e legittima, di informazioni necessarie alla protezione della persona offesa, alla sua migliore assistenza e financo alla prevenzione di ulteriori condotte illecite o comunque di recidive, allorché una adeguata presa in carico della donna possa consentirlo.

Si tratta di un profilo molto rilevante, in quanto una tutela effettiva della vittima esige un approccio multidisciplinare integrato e il concorso di più soggetti pubblici – sanitari, Forze dell'ordine, magistratura, servizi sociali – i quali non possono certamente ignorare il contesto complessivo in cui la violenza è maturata e si è sviluppata.

Eppure proprio la migliore efficacia di questo approccio integrato presuppone il rispetto di alcuni principi essenziali di protezione dei dati, tra questi, in particolare, quelli di esattezza e di qualità dei dati, di proporzionalità, di sicurezza, di minimizzazione del trattamento che contribuiscono alla più congrua gestione delle informazioni, evitando possibili disallineamenti tra le informazioni, impedendo anche indebiti accessi o esfiltrazioni dei dati che sarebbero tanto più gravi quanto più idonei a determinare un rischio rilevante di vittimizzazione secondaria.

Non solo dunque la *privacy* non è mai un ostacolo alla condivisione delle informazioni tra i soggetti istituzionalmente deputati alla presa in carico della vittima, ma è anzi un fattore determinante nella efficacia della sua assistenza, oltre che di fiducia della donna stessa nell'offerta di tutela che le viene rivolta. Badate, quest'ultimo è un elemento fondamentale: quanto più le donne sapranno che la loro storia, il loro vissuto, le loro vicende, dolorosissime e drammatiche, saranno custodite con attenzione, conosciute soltanto da chi avrà il compito specifico di fornire loro aiuto, tanto più saranno spinte a chiederlo, a denunciare, a far emergere episodi di abusi e di violenza che altrimenti non avrebbero fatto che accrescere la già – ahimè – rilevante cifra oscura che caratterizza questo fenomeno.

In fondo, si tratta di uno dei tanti presupposti di quell'approccio empatico, non giudicante, giustamente prescritto dalle linee guida nazionali per le aziende sanitarie e le aziende ospedaliere in tema di soccorso e di assistenza socio-sanitaria alle donne vittime di violenza. Queste linee,

come noto, sono adottate con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 novembre 2017, in attuazione dell'articolo 1, comma 791, della legge n. 208 del 2015.

Ecco dunque perché la riservatezza delle informazioni fornite nel percorso di assistenza delle vittime non soltanto non è ostativa ma, al contrario, è un presupposto necessario dell'efficacia dell'azione di tutela loro offerta. Questo vale, naturalmente, anche per quella categoria di dati, ovvero i dati inerenti le condizioni di salute e dunque più semplicemente i dati sanitari, cui pure l'ordinamento accorda una tutela rafforzata in ragione dei rischi di stigmatizzazione o di discriminazione suscettibili di derivare dalla loro indebita conoscenza.

Per quanto riguarda le condizioni di legittimità della circolazione in ambito sanitario dei dati sanitari delle vittime, lo strumento elettivo sotto questo profilo è indubbiamente il fascicolo sanitario elettronico che garantisce al medico del paziente, e soltanto a lui, una visione sistematica delle sue condizioni di salute per la sinossi che necessariamente simili diagnosi richiedono. Dal 2020, con il decreto-legge sviluppo, nel fascicolo sanitario elettronico confluiscono peraltro d'ufficio tutti i dati clinici del paziente che sono visibili dunque a tutti i medici che lo prendono in carico, salvo sia stato esercitato dall'interessato stesso il diritto di oscuramento su specifici eventi clinici.

Dunque, di fronte a un quadro clinico completo, organico ed esaustivo fornito dal fascicolo sanitario elettronico, un ostacolo alla conoscenza di determinati dati sanitari, quali ad esempio pregressi accessi al pronto soccorso, può derivare solamente da una scelta consapevole ed espressa della paziente, non certo da altri ostacoli normativi da attribuire alla protezione dei dati. Né, del resto, si può sottovalutare l'importanza della garanzia del diritto di oscuramento di determinati eventi clinici, soprattutto da parte di pazienti che siano anche vittime di violenza di genere; questo perché, proprio per coloro che hanno subito una condotta violenta lesiva, in primo luogo della loro libertà di autodeterminazione in ordine alle relazioni e alla gestione del proprio corpo (è noto che si tratta appunto di delitti contro la libertà personale), è tanto più determinante poter esercitare consapevolmente e liberamente il proprio diritto di autodeterminazione informativa che si esplica anche sul piano dell'accesso dei terzi ai propri dati sanitari.

Per altro verso, l'accesso ai dati sanitari della vittima da parte di soggetti comunque coinvolti nell'attività di assistenza ma esterni al contesto sanitario (penso ad esempio ai servizi sociali) esige una legittimazione normativa o, in subordine, un atto amministrativo generale. Entro i limiti delineati da tale previsione, la circolazione extrasanitaria dei dati anche clinici della vittima è certamente legittima in quanto appunto necessaria alla sua migliore assistenza.

Naturalmente, per impedire esfiltrazioni di dati, loro indebite alterazioni e disallineamenti tra sistemi informativi è necessario che le modalità di gestione degli accessi, di conservazione dei dati e di controllo sul loro trattamento siano definite con *standard* uniformi sul territorio nazionale e

complessivamente adeguati al grado di rischio sotteso alla loro raccolta. Questo è il punto più carente delle linee guida che vi ho citato, che non forniscono indicazioni in ordine alle modalità di raccolta dei dati delle pazienti e, in particolare, di realizzazione della documentazione fotografica relativa a tutte le lesioni o agli esiti di lesioni obiettivate. Questa documentazione è indubbiamente indispensabile, anche perché – come spiegano le stesse linee guida – rende le lesioni «osservabili» anche a distanza di tempo. Tuttavia, trattandosi di materiale fortemente sensibile, caratterizzato dal massimo grado di intimità e di capacità descrittiva, è quanto mai opportuno che nella sua predisposizione, nella sua conservazione e nella sua consultazione siano osservati con assoluto rigore gli adempimenti prescritti dalla disciplina di protezione dei dati, cui pure le linee guida rinviano, sebbene con esclusivo riferimento al decreto legislativo n. 196 del 2003, noto come codice della *privacy*, unica fonte applicabile al momento di redazione di quel documento.

Se naturalmente l'obbligo di osservanza delle prescrizioni in materia di protezione dei dati, anche e soprattutto in termini di sicurezza, di minimizzazione e di riservatezza, deriva per sé solo dalla stessa disciplina legislativa interna e da quella europea direttamente efficace ed immediatamente applicabile (GDPR), certamente una ricognizione calibrata sulle specificità della fattispecie all'interno delle linee guida sarebbe stata indubbiamente opportuna. È infatti nella natura stessa di questo documento l'esigenza di chiarificazione degli adempimenti propri di un determinato settore e sarebbe stato dunque quanto mai opportuno includervi anche quelli derivanti dalla disciplina di protezione dei dati, garantendo uniformità all'approccio seguito nel percorso di assistenza su tutto il territorio nazionale.

Il tema delle modalità di raccolta della documentazione fotografica è del resto particolarmente delicato, se si considera che alcune aziende sanitarie in passato hanno previsto delle modalità improprie, come ad esempio l'acquisizione tramite *smartphone* da parte del medico, con il successivo invio alla struttura sanitaria.

Ora, l'adempimento degli obblighi sanciti dalla disciplina di protezione dei dati è del resto tanto più utile in ragione dell'esigenza di garantire, come prescrive appunto questa normativa, l'esattezza e l'aggiornamento dei dati, presupposto necessario per un'assistenza adeguata e scevra dal rischio di errori clinici, non di rado fondati su un quadro diagnostico non corretto.

Manca inoltre una corretta delimitazione dell'ambito oggettivo di accesso dei singoli soggetti coinvolti ai dati sanitari della vittima, diversamente modulato in ragione del ruolo svolto da ciascuno nel percorso di assistenza.

Opportuna sarebbe anche la previsione di indicazioni utili in termini di misure di sicurezza da adottare, di livello adeguato al rischio connesso al trattamento dei dati in questione.

Rispetto a questo profilo, dunque, non si può che sottolineare l'esigenza della più stretta osservanza degli adempimenti prescritti dalla disci-

plina di protezione dei dati, anche considerando che nel percorso di assistenza possono essere coinvolti e coinvolte minorenni, sia quali figli della donna abusata, sia in qualità di vittima diretta della violenza.

Complessivamente comunque potrebbe essere opportuno procedere ad una rivisitazione generale delle linee guida sul cui testo attuale, peraltro, il Garante non fu affatto sentito, al fine di adeguarne il contenuto al nuovo quadro giuridico europeo in materia di protezione di dati *medio tempore* sopravvenuto e di fornire ai soggetti pubblici destinatari delle indicazioni utili su profili determinanti, ma indubbiamente complessi, come quelli di protezione dei dati.

Per altro verso, vanno invece ribaditi e se possibile valorizzati ulteriormente alcuni criteri importanti già presenti nelle linee guida, come l'assegnazione alla vittima di un'area protetta che contribuisca alla garanzia della riservatezza anche fisica delle modalità di svolgimento del percorso di assistenza, il rispetto dell'autodeterminazione della donna quale presupposto necessario della instaurazione di un rapporto di fiducia e il riconoscimento della difficoltà della donna nell'accettare, a fini di raccolta di elementi probatori utili, una ulteriore invasione del corpo già violato dall'aggressione subita.

È questo lo spirito di fondo, quasi maieutico, che si deve sottendere alla disciplina in materia: aiutare la donna a chiedere e ad ottenere aiuto, a fare emergere realtà altrimenti suscettibili di iterazioni, prevenire l'*escalation* della violenza, ma tutto questo in un contesto di piena fiducia circa la riservatezza, che sarà garantita, delle informazioni delicatissime da lei fornite e quindi anche di riconoscimento della difficoltà a rievocare episodi così drammatici.

La *privacy* è il presupposto ineludibile dell'efficacia di questo approccio tutelante, così come rispettoso del dramma vissuto dalla vittima. È opportuno che in ogni fase del percorso di assistenza non se ne prenda scinda. Il Garante, nei limiti della sua competenza, offre la piena disponibilità a fare ciò che serve e questa audizione è certamente un ottimo punto di partenza.

PRESIDENTE. Professore, la ringrazio moltissimo per la relazione.

Avremmo voluto porle alcune domande nell'ambito delle linee guida da riaggiornare perché più o meno inadeguate, così come avremmo voluto ricevere da lei altri consigli da inserire nella nostra relazione, ma purtroppo il tempo a nostra disposizione non ci consente di fare al momento questi approfondimenti.

Ringraziandola ancora per il suo contributo, le chiedo di inviarci la sua relazione, chiedendole al contempo una sua ulteriore disponibilità per un nuovo incontro.

Dichiaro conclusa l'audizione odierna.

Presidenza della Presidente VALENTE

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA ALLARGATO AI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

PRESIDENTE. Colleghi, propongo di convocare un Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, allargato a tutti i componenti della Commissione, domani, mercoledì 6 aprile 2022, alle ore 18, per un incontro con i collaboratori della Commissione che hanno curato la stesura della Relazione sulla vittimizzazione secondaria delle donne che subiscono violenza e dei loro figli nei procedimenti che disciplinano l'affidamento e la responsabilità genitoriale, all'ordine del giorno della seduta di giovedì 7 aprile.

Se non ci sono osservazioni, così rimane stabilito.

I lavori terminano alle ore 14,05.

